

STATUTO

POLISPORTIVA OLTREFERNSINA associazione dilettantistica con personalità giuridica
iscritta al n. 274 nel Registro provinciale delle persone giuridiche private della Provincia Autonoma di Trento

SCOPI

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata **POLISPORTIVA OLTREFERNSINA associazione dilettantistica**.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed in base ai regolamenti emanati dall'Assemblea dei soci ed alle vigenti leggi in materia di associazioni non riconosciute ed associazionismo, oltre che in osservanza di quanto disposto dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI, delle Federazioni e/o degli Enti di Promozione Sportiva cui la stessa Associazione vorrà affiliarsi. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'attività dell'Associazione si esaurisce nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

L'associazione non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, solidaristici e didattici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e persegue esclusivamente fini sociali attraverso:

- E l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza dello sport in genere, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione,
- E l'organizzazione di manifestazioni sportive e di tornei;
- E la formazione e la preparazione di squadre di calcio, hockey, atletica e altri sport promozionali, tennis, pallavolo e altra attività sportiva dilettantistica in genere, il tutto con le finalità e con l'osservanza delle direttive delle Federazioni di seguito elencate alle quali la Polisportiva è attualmente affiliata:
 - 1) F.I.C.G. (Federazione Italiana Giuoco Calcio): per il gioco del calcio
 - 2) C.S.I. (Centro Sportivo Italiano): per il gioco dell'atletica, pallavolo e altri sport promozionali (tennis tavolo, sci, orienteering, ecc.)
 - 3) F.I.T. (Federazione Italiana Tennis): per il gioco del tennis
 - 4) F.I.F.D. (Federazione Italiana Flying Disc): per il gioco del frisbee
 - 5) F.I.R. (Federazione Italiana Rugby): per il gioco del rugby
 - 6) P.A.D.I. (Scuba Diving Guide): per le attività subacqueenonché, qualora finalità e statuto saranno compatibili con il presente, a quelle alle quali si deciderà di aderire in futuro;
- E la gestione di impianti propri o di terzi adibiti a palestre, campi scuola e strutture sportive di vario genere;
- E la promozione, se dal caso, dibattiti, conferenze, seminari relativi al beneficio dell'esercizio fisico e dell'attività motoria nei confronti della salute e del benessere psico-fisico della persona;
- E l'allestimento e la gestione di bar e punti ristoro di pertinenza degli impianti sportivi gestiti e/o in occasione di manifestazioni organizzate in proprio o presso terzi pertinenti o remote rispetto agli impianti sportivi gestiti;
- E l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero;
- E esercitare attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- E pubblicazioni periodiche;
- E la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e per reprimere l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico - sportive;
- E l'attivazione di rapporti e convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, delle attività motorie, del tempo libero, del benessere;
- E la promozione della diffusione e della conoscenza delle attività sportive attraverso ogni forma promozionale, pubblicitaria, informativa, propedeutica;
- E lo studio e la diffusione di informazioni sulle nuove tecnologie;
- E l'organizzazione e la diffusione di iniziative e manifestazioni ricreative, turistiche e culturali in ambito comunale e non;

rispettando la volontà democratica dei soci ed i regolamenti delle Federazioni o degli Enti di promozione sportiva a cui intenderà affiliarsi.

L'associazione potrà, con il solo ed esclusivo fine di agevolare il raggiungimento dello scopo associativo ovvero di rendere possibile la più ampia diffusione dello sport dilettantistico alla più vasta pluralità di soggetti con particolare attenzione all'infanzia ed ai soggetti meno abbienti, compiere attività di carattere commerciali ovvero operare la raccolta di fondi tra associati e non. Tali attività rivestono il solo ed esclusivo fine di rendere possibile un migliore autofinanziamento delle attività istituzionali. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

L'attività sportiva potrà essere integrata da iniziative e manifestazioni ricreative, turistiche e culturali. L'Associazione potrà compiere ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale. Essa potrà partecipare ad altre associazioni o enti sportivi, morali e culturali e potrà dare assistenza ai propri associati, con provvidenze e normative tecniche e legali.

L'associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

Art. 2

La Polisportiva Oltrefersina associazione dilettantistica ha sede in Madrano in Via d'Oltrefersina 147 presso il sottotetto delle Scuole Elementari. A discrezione del Consiglio Direttivo, possono essere aperti uffici periferici e gruppi collegati.

Art. 3

I colori sociali sono il Bianco – Azzurro

Art. 4

La Polisportiva ha durata illimitata.

Art. 5

La Polisportiva è suddivisa in sezioni autonome, a capo delle quali vi è un Consiglio Direttivo, che deve periodicamente riferire al Consiglio della Polisportiva circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere regolamentata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza del Consiglio direttivo della Polisportiva.

Ogni sezione ha diritto di candidare in seno alla Assemblea della Polisportiva un proprio rappresentante per il Consiglio direttivo della Polisportiva.

SOCI

Art. 6

I soci dell'associazione si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci benemeriti;
- c) soci ordinari;
- d) soci atleti;
- e) soci tecnici.

Possono essere soci tanto persone fisiche che altre associazioni che dichiarino di accettare e di perseguire le finalità elencate nell'Art. 1. Per quanto attiene alla richiesta di affiliazione di altre associazioni, dovrà essere verificato se queste ultime dimostrino di avere finalità istituzionali analoghe a quelle del presente statuto.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione alla Polisportiva comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni e dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi della Polisportiva, il tutto senza distinzione alcuna tra le varie categorie di soci.

Art. 7

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. I soci fondatori possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale.

I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per meriti sportivi. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale. I soci benemeriti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Tra gli associati benemeriti l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Gli stessi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale a fondo perduto fissato di anno in anno dal Consiglio della Polisportiva.

Sono Soci Atleti coloro che svolgono attività agonistica o preagonistica: a giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci Atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. I soci atleti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Sono Soci Tecnici coloro che, per conto dell'associazione, svolgono attività di istruzione nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'associazione stessa. I Soci tecnici possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. I soci tecnici hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Art. 8

Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione. Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. La stessa è inoltre non rivalutabile.

Art. 9

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione e pagare la quota di ammissione stabilita.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione viene accolta. Alla scadenza dell'esercizio annuale, fissata al 31 dicembre di ogni anno, tutti i soci decadono automaticamente, la qualità di associato si riacquisisce di diritto all'atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio.

Per i soci onorari e fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle attività sociali, salvo revoca espressa da parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio da inviare per iscritto al Presidente dell'Associazione.

L'ammissione o la non ammissione alla qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione ed in maniera inappellabile. In caso di ammissione, questa potrà risultare dal verbale della riunione in cui la stessa decisione è stata presa ovvero potrà desumersi dall'effettiva partecipazione del neo associato alle attività del sodalizio e/o dal rilascio della tessera sociale nominativa.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Le richieste di ammissione a socio di minorenni devono essere fatte da chi esercita la potestà parentale. In tale caso il genitore rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione a socio può essere anche delegata al Consiglio di Sezione.

Art. 10

La qualifica a socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'associazione, devono essere dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dei suoi organi e delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione Sportiva cui la stessa è affiliata.

Art. 11

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Le quote sociali sono annuali ed hanno scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Devono essere versate in unica soluzione. Versamenti parziali, dilazionati o rateizzati, possono essere disposti soltanto dal Consiglio Direttivo che, in fase di redazione del Regolamento Interno o con apposita delibera, deve definirne con esattezza motivazioni, destinatari, modalità e tempi. Ogni socio dovrà versare la quota sociale di propria competenza, nonché le quote di adesione fissate per le attività alle quali egli chiede di partecipare; le quote di adesione alle singole attività sociali non sono dei corrispettivi ma, a tutti gli effetti, dei contributi versati all'Associazione a copertura delle spese effettivamente sopportate ed a sostegno delle sue iniziative. Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato. Tali quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite.

Le quote o i contributi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili, La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Il socio che non provvederà al pagamento della tessera sociale, si intenderà automaticamente escluso dalla Polisportiva, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Sezione.

Art. 12

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

La qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale oltre i termini prescritti;
- c) per causa di morte;
- d) esclusione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
4. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

L'esclusione diventa operante dalla sua annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

L'assemblea è composta dalla totalità dei soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea, tra l'altro:

- ✓ provvede all'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- ✓ provvede alla elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, qualora istituito;
- ✓ delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- ✓ delibera sulle modifiche al presente statuto;
- ✓ approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- ✓ delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;
- ✓ delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;
- ✓ delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- ✓ delibera sugli eventuali Regolamenti interni;

L'assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina il Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni (federali o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, e possono ricoprire cariche sociali, i soci in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- abbiano compiuto il 18° anno di età;
- abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data dell'Assemblea;
- abbiano versato per intero la quota sociale di competenza.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano;
- c) per scheda segreta

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria, in caso di parità di voti, è chiamata subito a votare una seconda volta. Se dovesse sussistere la parità anche in questo caso, prevarrà la decisione cui accede il Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto, a rispettarle.

Solamente nel caso di parità di voti nelle elezioni delle cariche sociali si procederà mediante ballottaggio.

Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal consiglio direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

Art. 14

Le assemblee potranno essere ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o nei locali o luoghi di svolgimento dell'attività sportiva almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo idoneo.

Art. 15

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 16

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria oltre che dal Consiglio Direttivo potrà essere richiesta per iscritto e motivata dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno o dall'organo di controllo. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

Art. 17

Eventuali modifiche al presente Statuto, lo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori ed ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo, potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, VICE
PRESIDENTE, CASSIERE, SEGRETARIO
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, IL
REFERENTE PER LE PARI OPPORTUNITA'**

Art. 18

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto fino a 15 consiglieri, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo prevede la presenza di un Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario ed un Cassiere. Tutti i membri del Consiglio direttivo debbono essere soci della Polisportiva, gli stessi sono eletti dall'Assemblea. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni ed i componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere un terzo dei suoi componenti.

In caso di dimissioni di componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso provvederà alla surroga del dimissionario rispettando la graduatoria dei non eletti all'assemblea elettiva, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Art. 20

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Inoltre il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta domanda da almeno

1/5 dei consiglieri, senza formalità, salvo quella di avvisare i responsabili delle varie sezioni. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale la decisione cui accede il Presidente.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio direttivo, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Sono compiti del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

- 1) deliberare sull'ammissione dei soci;
- 2) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per indignità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
- 3) redigere il consuntivo economico finanziario delle attività da proporre per l'approvazione all'Assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue;
- 4) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 5) redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
- 6) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori soci che si dovessero rendere necessari;
- 7) curare l'ordinaria amministrazione e con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea;
- 8) surrogare eventuali componenti del Consiglio Direttivo;
- 9) nominare, facoltativamente, un Referente Interno per le Pari Opportunità, liberamente scelto tra i soci, non necessariamente consiglieri, con la possibilità di recepire, in tema di modalità di individuazione e di nomina di questa figura, quanto proposto da organismi provinciali di parità, istituzionali e non, impegnandosi ad agevolare la partecipazione del proprio referente alle attività collegiali degli stessi organi;
- 10) delegare parte delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione in capo ad uno o più dei propri Vice Presidenti o consiglieri (compresi cassiere e segretario), stabilendo nella delibera di attribuzione limiti all'operato e la facoltà o meno di rappresentanza in capo al delegato. Non potranno essere in nessun caso oggetto di delega atti di straordinaria amministrazione così come le attività di cui ai punti 1,2,3,4,8 del presente articolo.

Art. 22

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti dall'Assemblea dei soci e dura in carica 4 (quattro) anni. Il Presidente nomina il Vicepresidente tra i membri del Consiglio direttivo. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro trenta il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del Codice Civile, fatto salvo per le attività proprie delle sezioni per le quali ne è responsabile il relativo consiglio.

Art. 24

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Cassiere cura l'amministrazione della società e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri contabili.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 25

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale; l'organo di controllo potrà essere organizzato

in forma collegiale, Collegio dei Sindaci, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi; dura in carica per 4 (quattro) anni e i suoi membri sono nominati dall'assemblea degli associati e possono essere rieletti; l'assemblea dei soci provvede alla nomina del Presidente. Il revisore contabile dura in carica 4 (quattro) anni, è nominato dall'assemblea degli associati e può essere rieletto.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 26

Il Referente per le Pari Opportunità, nominato dal Consiglio Direttivo della Polisportiva, è il punto di riferimento dell'associazione in materia di pari opportunità, collettore delle esigenze e dei problemi del sodalizio. Raccoglie e riporta i temi, le informazioni e qualsiasi altro elemento di crescita in ambito pari opportunità (per compiti e funzioni si veda il Decalogo per la Figura del R.P.O. Del Tavolo per le pari opportunità nello sport).

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE E PATRIMONIO SOCIALE RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO

Art. 27

Le entrate proprie della Polisportiva sono costituite:

- 1) dalle quote sociali annuali a carico dei soci;
- 2) dai proventi delle attività sportive e culturali svolte direttamente dall'associazione;
- 3) dai contributi di enti pubblici o privati;
- 4) dagli eventuali avanzi di gestione delle varie sezioni autonome;
- 5) dalle sottoscrizioni versate dai soci e non;
- 6) dai proventi di natura pubblicitaria;
- 7) dalle entrate rinvenienti da attività commerciali effettuate in ossequio ai principi e con le modalità descritte nell'articolo "1";
- 8) da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

Le entrate delle singole sezioni sono invece costituite:

- 1) dalle quote di iscrizione alla sezione versate dai singoli soci;
- 2) dai proventi delle attività sportive e ricreative proprie della sezione;
- 3) dai contributi erogati alla sezione in quanto tale da Enti pubblici o privati.

Art. 28

Annualmente sulla base del bilancio consuntivo e preventivo generale della Polisportiva verrà reinvestito nell'associazione e assegnato ad ogni singola sezione il contributo di gestione dell'attività programmata. Anche l'eventuale attivo delle sezioni costituirà utile dell'associazione e verrà utilizzato come sopra menzionato.

Art. 29

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Per il conseguimento dei suoi fini l'associazione dispone delle risorse elencate nel precedente art. 26. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 30

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario ed una relazione illustrativa da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

NORME FINALI.

Art. 31

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulla modifica del presente statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) sulla nomina del liquidatore;
- d) sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche statutarie per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci. Esperita la fase di liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, L. 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.

Art. 33

Annualmente viene istituito l'albo dei sostenitori che sono quelle persone che contribuiscono con versamenti alle finalità dell'Associazione. Ad essi viene rilasciata annualmente una propria tessera associativa quale sostenitore. Possono essere iscritti nell'Albo dei sostenitori sia persone fisiche che persone giuridiche, Enti Pubblici e Privati. I sostenitori non sono soggetti alle regole del presente statuto.

Art. 34

I soci si impegnano a non adire in nessun modo vie legali per eventuali questioni con la Polisportiva o con le singole sezioni. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la Polisportiva e soci, Polisportiva e singole Sezioni, Sezioni tra di loro o soci tra di loro per motivi inerenti la vita del sodalizio dovranno essere devolute ad un Collegio Arbitrale. Detto Collegio è composto da tre membri nominati dall'assemblea fra persone di specchiata rettitudine, di alta competenza e di ineccepibile moralità anche estranee alla Polisportiva. Le pronunzie, premessa ogni facoltà di istruttoria e di indagini, sono inappellabili; emesse secondo equità e senza alcuna formalità procedurale.

La decisione dovrà essere depositata presso la sede della Polisportiva

Art. 35

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme di legge in materia di Associazioni non riconosciute e di Associazionismo ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamentari del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva ai quali, di volta in volta, l'Associazione vorrà affiliarsi.

REGOLAMENTO DI SEZIONE

POLISPORTIVA OLTREFERSINA associazione dilettantistica

Art. 1

Il Consiglio Direttivo può organizzare l'attività sociale in Sezioni sportive autonome al fine di migliorare l'organizzazione e la gestione interna della vita associativa.

Art. 2

Le Sezioni intendono operare nello spirito e nel rispetto dello Statuto della Polisportiva Oltrefersina associazione dilettantistica e delle rispettive Federazioni e Enti.

Art. 3

Le Sezioni si propongono di organizzare, incrementare e divulgare i vari giochi a carattere dilettantistico.

Art. 4

Le sezioni non sono indirizzate a fini di lucro, ma tendono a permettere la partecipazione del maggior numero di persone ai vari giochi.

La Sezione si mantiene completamente estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale.

Art. 5

Compongono la sezione i soci della Polisportiva che intendono seguire la prativa dello sport di quella Sezione.

Art. 6

Sulle domande di ammissione a socio delibera il Consiglio di Polisportiva o per delega di questi il Consiglio di Sezione.

Art. 7

I soci della Sezione godono dell'elettorato attivo e passivo nell'assemblea di Sezione per eleggere i propri rappresentanti nell'assemblea generale.

Art. 8

Le modalità di convocazione di partecipazione e di votazione dell'assemblea di sezione sono quelle previste dallo Statuto della Polisportiva.

Art. 9

Il Consiglio di Sezione è composto da almeno 3 membri eletti dall'assemblea dei Soci. Nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere.

L'assemblea di Sezione ne designerà il numero massimo.

Il Consiglio Direttivo della Polisportiva ha diritto di far partecipare un proprio rappresentante, senza potere deliberativo, alle riunioni del Consiglio di Sezione.

Il Consiglio delle Sezioni stabilisce la quota annua di iscrizione alle sezioni che ogni socio dovrà versare alla sezione.

La sezione redige:

E il programma dell'attività

E il bilancio preventivo

E il bilancio consultivo

che dovranno essere inviati al Consiglio Direttivo della Polisportiva. Cura e redige tutta l'attività delle Sezioni.

Circa gli ulteriori compiti del Consiglio di Sezione, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Cassiere per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento allo statuto della Polisportiva.

Art. 10

Le entrate della Sezione sono quelle previste dall'art.26 dello Statuto della Polisportiva.

Ogni bene acquistato dalla Sezione sarà acquisito dal patrimonio della Polisportiva. Entro un mese dalla chiusura dell'anno sociale previsto dall'art. 15 la sezione dovrà presentare al Consiglio Direttivo della Polisportiva il proprio bilancio consultivo.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della Polisportiva e alle norme del Codice Civile.

Polisportiva Oltrefersina
associazione dilettantistica con personalità giuridica

Il Presidente

Stefano Sartori